

Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L'inadempimento da parte delle imprese dell'obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall'art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l'accesso delle stesse agli incentivi fiscali **"automatizzati"** e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. **"Codice degli incentivi"**), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle **sanzioni** per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall'entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L'art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell'inadempimento all'obbligo di polizza catastrofale "si deve **tener conto** nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa **non chiarisce** se la mancata stipula dei contratti determini l'esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la **tipologia**.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni **non è "autoapplicativa"**, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le **agevolazioni** di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l'accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il **perimetro** degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che **precludono sempre** l'accesso alle agevolazioni, vi è l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L'esclusione, tuttavia, non opera "nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi" (così l'art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica "agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di **attività istruttorie valutative**" (definiti "incentivi a erogazione automatica"), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziato, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un'assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una **causa di esclusione**; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una

polizza catastrofale non costituisce requisito per l'accesso.

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il **1° gennaio 2026**, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l'estensione dell'obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)